

12.3.2 Contabilità Modelli I/9

Per ogni capitolo di competenza, l'Ufficio delle Dogane trasmette per ogni bimestre le contabilità bimestrali, modd. I/9, dove sono elencati per singola ditta debitrice/creditrice:

- il saldo del periodo precedente (a debito o a credito delle ditte);
- l'imposta accertata in base alle dichiarazioni annuali o per ravvedimento operoso;
- l'imposta accertata per avvisi di pagamento per omesso versamento di imposta dovuta;
- i versamenti effettuati:
 - *con quietanza di tesoreria;*
 - *con bollettino di c/c postale.* L'art. 1, comma 1, del D.M. 4 aprile 1995, n. 334, sulla semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato, ha integrato l'art. 230 del RCGS, ha riconosciuto potere liberatorio alle ricevute di versamento nei c/c postali intestati alle Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato, disponendo, nel contempo, che le stesse tengono luogo delle quietanze di tesoreria ai fini delle contabilità amministrative e dei conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato;
 - *con bonifico bancario o postale.* Queste forme di pagamento sono state introdotte dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 ottobre 2006, n. 293. L'art. 1 stabilisce, infatti, che i versamenti di somme nelle tesorerie statali possono essere effettuati, oltre che con le modalità indicate nel citato articolo 230 del RCGS e successive modificazioni e integrazioni, anche con bonifico bancario o postale a favore della tesoreria competente. La ricevuta del bonifico o diversa comunicazione prevista dal contratto di conto corrente, rilasciata dalle banche e da Poste Italiane S.p.A., ha efficacia liberatoria nei confronti del debitore dalla data in cui il versamento è effettuato agli sportelli bancari o postali ovvero in cui l'importo è addebitato sul conto del debitore. Tale data è riportata sulla ricevuta o sulla comunicazione e inserita tra i dati del bonifico inviato alla Banca d'Italia. L'Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio XIV, con nota n. 63342 del 23/05/2008, ha espresso l'avviso che le ricevute bonifico bancario e postale hanno efficacia liberatoria solo se espongono, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per la corretta attribuzione dei versamenti effettuati. Le Ragionerie Territoriali, pertanto, verificata la regolarità dei suddetti versamenti devono riscontrare al S.I.E. quando sono state emesse le relative quietanze di tesoreria e, quindi, controllare la concordanza dei dati dei modd. I/9 con quelli del S.I.E., salvo che l'Agenzia delle Dogane, al fine di agevolare gli adempimenti di competenza delle Ragionerie Territoriali in merito, unisca alle predette contabilità copie dei bollettini di c/c postale e dei bonifici bancari e postali;
 - *versamenti tramite mod. F24:* sono i versamenti effettuati dalle ditte col predetto modello unificato F24 e che vanno a diminuire il debito delle stesse. Come già appena descritto, gli Uffici delle dogane comunicano mensilmente alle Ragionerie Territoriali l'importo delle imposte di produzione e di consumo accertate nel mese precedente. Sulla base delle notizie mensili pervenute, le Ragionerie Territoriali provvedono alla contabilizzazione delle relative somme, inscrivendone gli accertamenti nel bilancio dello Stato mediante una specifica transazione meccanografica al S.I.E.. Le fasi della riscossione e del versamento di tali entrate sono contestuali e vengono generate dall'acquisizione dei dati contenuti nelle quietanze di tesoreria provinciale dello Stato afferenti ai versamenti effettuati dagli obbligati. L'articolo 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001) ha esteso, con decorrenza dal 1° marzo 2001, la facoltà del pagamento delle accise e delle imposte di consumo destinate al bilancio dello Stato ed alla contabilità speciale prevista dall'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 con le modalità previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione

del sistema di gestione delle dichiarazioni). Tali modalità consentono il pagamento unitario di imposte e contributi, utilizzando l'apposito mod. F24, con possibilità per il contribuente di compensare debiti e crediti sia tributari che contributivi. Le somme pagate con mod. F24 affluiscono alla "Struttura di gestione" presso l'Agenzia delle entrate, la quale, in base all'elaborazione dei dati contenuti nei modelli di versamento, attribuisce a ciascun Ente destinatario le entrate di pertinenza. Per quanto attiene alle somme destinate all'erario, l'acquisizione dei dati desunti dai mod. F24 da parte della "Struttura di gestione" determina automaticamente notizie contabili di accertamento e di riscossione, ai fini della contabilizzazione al bilancio dello Stato. Per gli stessi Uffici delle dogane permane l'obbligo di presentare alle Ragionerie Territoriali sia le notizie mensili, sia i conti bimestrali mod. I/9, contenenti, quest'ultimi, gli importi dei versamenti diretti in tesoreria distinti da quelli eseguiti mediante mod. F24. Pertanto, risulta di tutta evidenza che per le entrate riguardanti le imposte di produzione e di consumo pagate mediante F24 si genera un doppio accertamento:

- il primo contabilizzato dalle Ragionerie Territoriali al momento della ricezione delle notizie mensili trasmesse dagli Uffici delle dogane;
- il secondo prodotto dalla "Struttura di gestione".

Ferma restando ovviamente la necessità della comunicazione integrale dei carichi delle imposte da parte degli Uffici delle dogane, le Ragionerie Territoriali devono provvedere a scaricare dall'accertamento le somme pagate mediante mod. F24, sulla base delle risultanze dei mod. I/9, al fine di riportare all'effettiva consistenza i crediti erariali.

- provvedimenti di scarico amministrativo:
 - a) per somme non dovute, per duplicazioni di imposta, per somme non richieste a rimborso inferiori o pari ad euro 10,33, ecc.;
 - b) per iscrizione a ruolo. Le somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal D.P.R. 43/1988 e successive modificazioni. Prima di avviare tale procedura gli uffici spediscono, mediante raccomandata postale, un avviso di pagamento fissando un termine di 15 giorni per l'adempimento, decorrente dalla data di spedizione del predetto, ai sensi del comma 1, art. 14 del testo unico sulle accise, approvato con D. Lgs. 26/10/1995, n. 504;
 - c) per trasferimento ad altri Uffici delle dogane dei crediti di accisa maturati in sede di liquidazione della dichiarazione annuale dei settori del gas naturale (cap. 1412 - accisa gas metano per autotrazione e cap. 1421 - accisa gas metano per combustione) e dell'energia elettrica (cap. 1411 art. 1 e 2) – nota del DRGS – Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio XIV n. 40767 del 9/4/2009 e nota Direzione Centrale dell'Agenzia delle Dogane n. 63720/RU del 06/05/2009 e la contestuale presa in carico dell'importo corrispondente trasferito, da parte dell'Ufficio delle Dogane presso il quale risulta un debito, riferito al medesimo capitolo d'imposta. Giova precisare che con la suddetta nota dell'Agenzia delle Dogane, nello stabilire una prassi univoca in ambito nazionale, è stato consentito che "gli operatori economici che, effettuando forniture di energia elettrica o gas naturale presso varie province ed essendo impossibilitati a portare in detrazione dei versamenti successivi alla presentazione della dichiarazione annuale l'importo del credito vantato, chiedano all'Ufficio delle Dogane presso il quale risulta accertata una situazione creditoria, di autorizzare il trasferimento ad altro Ufficio delle Dogane appartenente anche a diversa Direzione Regionale, della somma risultante a credito e da utilizzare a scomputo degli importi da versare riferiti ad altra provincia, sul medesimo capitolo di entrata. Pertanto, l'autorizzazione a tale trasferimento può essere concessa solo quando l'ufficio che accerti l'esistenza del credito acquisisca il nulla osta favorevole al trasferimento dello stesso dall'Ufficio ricevente che abbia riscontrato la possibilità di scomputarlo da debiti effettivamente esistenti nelle contabilità delle proprie province di competenza;

- provvedimenti di rimborso: su istanza delle ditte per somme versate in più o non dovute. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ai sensi dell'art. 14, comma 2, del testo unico sulle accise, approvato con D. Lgs. 26/10/1995, n. 504;
- provvedimenti di incameramento per:
 - crediti inesigibili, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del testo unico sulle accise, approvato con D. Lgs. 26/10/1995, n. 504 che inibisce sia il rimborso che la riscossione di somme inferiori a £ 20.000 (ora euro 10,33);
 - decadenza dal diritto alla richiesta di rimborso: 2 anni dal pagamento per un'imposta non dovuta o per l'importo superiore a quello previsto;.
- SALDO alla fine del bimestre (a debito o a credito delle ditte). Nelle scritture contabili della Ragioneria Territoriale, tale saldo, quando non è pari a zero, risulta sempre come somme rimaste da riscuotere (che può essere positivo ovvero negativo) e non anche come somme rimaste da versare. Questo, perché, come sopra già precisato, i versamenti per tale Ufficio (NC) hanno la contestualità $V = R$.

Normativa di riferimento

- RCGS, art. 230;
- D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;
- D.M. 4 aprile 1995, n. 334;
- D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;
- Legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- Nota Agenzia Dogane 23 febbraio 2001, n. 1156;
- Circ. RGS 18 ottobre 2001, n. 37;
- D. M. 9 ottobre 2006, n. 293;
- Nota RGS 23 maggio 2008, n. 63342;
- Nota RGS 9 aprile 2009, n. 40767;
- Nota Agenzia Dogane 6 maggio 2009, n. 63720.